Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 dicembre 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1951, n. **1320.**

Concessione di un contributo straordinario di lire dieci milioni a favore dell'Ente autonomo « Fiera delle attività economiche siciliane » di Messina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso, a favore dell'Ente autonomo « Fiera delle attività economiche siciliane », con sede in Messina, un contributo straordinario di lire dieci milioni.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si farà fronte con una corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritte al capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 4 novembre 1951, n. **1321.**

Concessione di un contributo straordinario di lire dieci milioni all'Ente autonomo del porto di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo straordinario di lire 10.000.000 per l'esercizio 1950-51 all'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con legge 6 maggio 1940, n. 500.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1950-51 e verrà fron-

teggiata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAPPA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1322.

Concessione di un contributo straordinario di lire dieci milioni al Provveditorato al porto di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 10 milioni, nelle spese per il personale già dipendente dall'Azienda dei magazzini generali di Fiume, assunto in osservanza del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente art. 1 farà carico allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1950-51, e sarà fronteggiata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAPPA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 novembre 1951, n. 1323.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, e il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, sono ratificati con le modificazioni seguenti.

Art. 2.

L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'art. 1, e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è aumentata, a decorrere dal 1° luglio 1951, nella misura del 40 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — SCELBA — ZOLI — ALDISIO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 novembre 1951, n. 1324.

Modificazioni ad alcune disposizioni della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 51 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo Presidente della Corte d'appello, assume le funzioni di giudice di secondo grado rispetto

a tutte le nuove Corti di assise del distretto, nella composizione prevista dalla presente legge. Tuttavia per i giudici popolari sono sufficienti i requisiti prescritti dal precedente art. 9. Le sostituzioni eventualmente necessarie dei giudici popolari son disposte con decreto del primo Presidente della Corte di appello ».

Art. 2.

Qualora all'entrata in vigore della presente legge sia già convocata la Corte di assise di appello, il presidente della Corte di appello provvede con decreto ad integrare il numero dei giudici popolari occorrenti a norma dell'art. 1.

Per i dibattimenti in corso la Corte d'assise di appello conserva l'attuale composizione.

Art. 3.

Per i reati di competenza della Corte di assise procede all'istruzione formale o sommaria il giudice istruttore o il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo indicato nell'art. 39 del Codice di procedura penale, salva l'applicazione dei successivi articoli 234 e 392, comma terzo, da parte del procuratore generale.

Art. 4.

Nei casi indicati nell'art. 502 del Codice di procedura penale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove non ha sede la Corte di assise, dopo avere interrogato l'arrestato, lo mette immediatamente a disposizione del pubblico ministero presso la Corte di assise.

Il pubblico ministero presso la Corte di assise, se non ritiene di procedere al giudizio direttissimo, restituisce gli atti al Procuratore della Repubblica che glieli ha rimessi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1951.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo medesimo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei Tribunali militari territoriali;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto previsto dall'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 570, i sottoindicati ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono designati, per un biennio, quali giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo:

Giudici designati:

Tribunale militare territoriale di Verona:

t. col. Trentadue Giuseppe, comandante gruppo Bolzano;

magg. Viano Giorgio, comandante 5° reparto mobile Vicenza;

cap. Alessio Giovanni, comandante nucleo Verona;

cap. Leonelli Giovanni, comandante nucleo Trento;

cap. Minghelli Osvaldo, comandante nucleo polfer Verona.

Tribunale militare territoriale di Padova:

t. col. Turinetto Guido, comandante gruppo Udine;

magg. Giordano Placido, comandante gruppo Gorizia;

magg. Genco Gaetano, comandante 2° reparto celere Padova;

cap. Adinolfi Mario, ufficiale addetto ispettorato Padova;

cap. Barile Giuseppe, 2° reparto celere Padova.

Tribunale militare territoriale di Milano:

t. col. Gajeri Mario, comandante 3° reparto celere Milano;

magg. Iandolo Valerio, comandante 1° gruppo Milano;

magg. Ciriaci Aldo, ufficiale addetto raggruppamento Milano;

cap. Muzi Carlo, ufficiale addetto ispettorato Milano;

cap. Mannacio Celestino, comandante nucleo polfer Milano.

Tribunale militare territoriale di Torino:

t. col. Bendiscioli Giuseppe, vice ispettore di zona Torino;

magg. Termanini Arrigo, comandante compartimento polstrada Torino;

magg. Aversa Enrico, comandante nucleo Novara;

cap. Lombardi Gino, comandante nucleo celere Torino;

cap. Romano Antonio, 1° reparto mobile Torino.

Tribunale militare territoriale di Bologna:

t. col. Rosano Emanuele, vice ispettore di zona Bologna;

magg. Di Loreto Ermanno, comandante 6° reparto mobile Bologna;

magg. Brighenti Alessandro, comandante compartimento polstrada Bologna;

cap. Gattini Mario, comandante nucleo celere Bologna;

cap. Gualandi Carlo, ufficiale addetto raggruppamento Bologna.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:

t. col. Caviglia Pietro, comandante 4° reparto mobile Genova;

t. col. Iodice Alfonso, comandante raggruppamento Genova;
magg. Politi Ugo, direttore autocentro Genova;
cap. Cheli Maurizio, capo ufficio amministrazione raggruppamento Genova;
cap. Autera Luigi, aiutante maggiore in 1ª raggruppamento Genova.

Tribunale militare territoriale di Firenze:
t. col. Tappi Giuseppe, comandante gruppo Firenze;
magg. Mannacio Michele, comandante compartimento polstrada Firenze;
magg. Sieni Augusto, comandante 8° reparto mobile Firenze;
cap. Ciardi Aldo, comandante nucleo celere Firenze;
cap. Carlesimo Elio, 8° reparto mobile Firenze.

Tribunale militare territoriale di Roma:
col. Largajolli Nemo, direttore autocentro polizia Roma;
t. col. Sali Attilio, ufficiale addetto ispettorato Corpo Roma;
magg. Rosania Umberto, ufficiale addetto Divisione F. A. P., Roma;
cap. Scalera Pietro, ufficiale addetto Divisione F. A. P., Roma;
cap. Inghirami Lorenzo, ufficiale addetto ispettorato Corpo Roma.

Tribunale militare territoriale di Napoli:
t. col. Balzano Angelo, comandante raggruppamento Napoli;
magg. Guerra Ignazio, comandante 3° gruppo Napoli;
magg. Pastorini Elio, ufficiale addetto raggruppamento Napoli;
cap. Antonucci Giuseppe, ufficiale addetto raggruppamento Napoli;
cap. Grauso Pasquale, direttore autocentro Napoli.

Tribunale militare territoriale di Bari:
t. col. Giullini Sirio, vice ispettore di zona Bari;
magg. Ciaccia Michele, comandante compartimento polstrada Bari;
magg. Pasca Alfredo, comandante gruppo Bari;
cap. Colonna Paolo, comandante nucleo Foggia;
cap. Mori Giuseppe, 11° reparto mobile Bari.

Tribunale militare territoriale di Taranto:
magg. Panizzolo Filippo, direttore autocentro Taranto;
cap. Valenti Vito, comandante gruppo Taranto;
cap. Cristinziani Antonio, comandante nucleo Lecce.

Tribunale militare territoriale di Palermo:
t. col. Lauriano Ernesto, comandante raggruppamento Palermo;
magg. Santini Filippo, ufficiale addetto ispettorato Palermo;
magg. Ferrera Gaspare, comandante 2° gruppo Palermo;
cap. Bartolotta Francesco, aiutante maggiore in 1ª, raggruppamento Palermo;
cap. Zito Francesco, comandante sottonucleo porto Palermo.

Sezione autonoma del Tribunale militare di Roma con sede in Cagliari:
magg. Usai Angelo, comandante compartimento polstrada Cagliari;
magg. Zambonini Remo, ufficiale addetto Divisione F. A. P., Roma;
cap. Simula Mario, comandante nucleo Sassari;
cap. Pani Tullio, ufficiale addetto gruppo Cagliari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1951

Il Ministro: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1951
Registro Interno n. 37, *foglio n.* 150. — VILLA

(6106)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1951.

Trasferimento del comune di Nespolo dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Orvinio a quella di Rieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Orvinio al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Nespolo un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Rieti;

Decreta:

Il comune di Nespolo viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Orvinio a quella di corrispondenti uffici di Rieti.

Roma, addì 1° ottobre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1951
Registro Finanze n. 27, *foglio n.* 263. — LESEN

(6153)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1951.

Trasferimento del comune di Collegiove dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Orvinio a quella di Rieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Orvinio al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Collegiove un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Rieti;

Decreta:

Il comune di Collegiove viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Orvinio a quella dei corrispondenti uffici di Rieti.

Roma, addì 1° ottobre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1951
Registro Finanze n. 27, foglio n. 260. — LESEN

(6152)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1951.

Trasferimento del comune di Paganico dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Orvinio a quella di Rieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11 foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Orvinio al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Paganico un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Rieti;

Decreta:

Il comune di Paganico viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Orvinio a quella dei corrispondenti uffici di Rieti.

Roma, addì 1° ottobre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1951
Registro Finanze n. 27, foglio n. 262. — LESEN

(6154)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1951.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa n. 8 relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa n. 20 relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita.

Roma, addì 1° dicembre 1951

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(6178)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 30 novembre 1951.

Proroga dell'ordinanza 30 maggio 1951 che disciplina il trasporto delle carni con autoveicoli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la propria ordinanza 30 maggio 1951, che disciplina il trasporto delle carni con autoveicoli;

Ritenuto necessario, nelle attuali contingenze, prorogare l'entrata in vigore dell'ordinanza stessa;

Sentito il Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

Ordina:

Art. 1.

L'entrata in vigore dell'ordinanza 30 maggio 1951, che disciplina il trasporto delle carni con autoveicoli, è prorogata al 1° aprile 1952.

Art. 2.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 30 novembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6212)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 16 dicembre 1950, n. 1022, concernente il rinnovo delle convenzioni con gli istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 30 dicembre 1950, a pag. 34, allegato *B*, al n. 15, invece di L. 608.623, si deve leggere L. 1.000.000.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Santoro Giovanni, residente nel comune di Villa San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria, il 5 dicembre 1951;

Novia Luigi, residente nel comune di Napoli, il 16 dicembre 1951;

Marchetti Alberto, residente nel comune di L'Aquila, il 21 dicembre 1951.

(6181)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica superiore presso la Facoltà di scienze dell'Università statale di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università statale di Milano è vacante la cattedra di fisica superiore, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno inviare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6232)

Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di clinica dermosifilopatica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6254)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario ed approvazione dello statuto del Consorzio idraulico di 3ª categoria Malina-Chiarò, con sede in Cividale (Udine).

Con decreto n. 9439 in data 3 dicembre 1951 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, al Consorzio idraulico di 3ª categoria Malina-Chiarò, con sede in Cividale (Udine), è stata riconosciuta anche la natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto dell'ente, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 13 novembre 1949.

(6134)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Lacinia di Spadola, Brognaturo e Viciniori », con sede in Spadola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 novembre 1951, i poteri conferiti al rag. Benito Funaro, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Lacinia di Spadola, Brognaturo e Viciniori », con sede in Spadola, sono stati prorogati al 28 febbraio 1952.

(6156)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cancellazione del comune di Ponte San Pietro dagli elenchi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154.

Con decreto Ministeriale 3 dicembre 1951, n. 3763, è stata disposta la cancellazione dell'abitato di Ponte San Pietro (Bergamo) dal VI elenco, approvato con decreto Ministeriale 22 marzo 1946, n. 485, riguardante un gruppo di Comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione.

(6169)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 258

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 dicembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624 89
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,89
» Napoli	624,85	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 13 dicembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,55
Id. 3,50 % 1902	67 —
Id. 3 % lordo	62 —
Id. 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	72,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,30
Id. 5 % 1936	91,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,80
Id. 5 % 1960	96,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 13 dicembre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 86,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 15 giugno 1950, n. 20456.2/9671, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino al 30 novembre 1949;
Visto il decreto 8 marzo 1951, n. 20456.2/7858, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Italo De Marzi;
Vista la nota del Prefetto di Pesaro-Urbino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Arturo Martusciello, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Arturo Martusciello è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino, il vice prefetto dott. Domenico Di Cuonzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1951

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(6039)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 22 agosto 1951, n. 20419.2/10545, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1950;
Vista la nota del prefetto di Campobasso, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dott. Romolo Stanco, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del veterinario provinciale dott. Romolo Stanco, è nominato componente dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso, il veterinario provinciale dott. Giovanni Venuta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 novembre 1951

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(6004)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 23 aprile 1951, n. 20489.2/11712, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1949;
Vista la nota del Prefetto di Verona, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Clotilde Bruni, dimissionaria, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Clotilde Bruni è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona, l'ostetrica condotta Elisabetta Mantovani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1951

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(6041)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Gorizia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Gorizia in data 10 aprile 1951, n. 20049/50, con il quale è indetto pubblico concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Gorizia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Gorizia è costituita come appresso:

Presidente:

De Pasquale dott. Felice, vice prefetto;

Componenti:

Scherli dott. Vittorio, veterinario provinciale;
Artioli prof. dott. Delfo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Bozzelli prof. dott. Roberto, docente in clinica medica veterinaria;
Andriani dott. Ubaldo, veterinario condotto.

Segretario:

Candido dott. Luigi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 novembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6114)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a dodici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni del ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 2, riguardante varianti ai ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la nota n. 84103/12106-2-16 in data 9 agosto 1950, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire un concorso per esami a dodici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di perito tecnico industriale ad indirizzo minerario, edile, meccanico o elettricista, od il diploma di perito minerario od il diploma di geometra conseguiti presso gli istituti tecnici governativi.

Qualora nel titolo di studio non siano specificate le votazioni riportate nei relativi esami, detto titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante le votazioni stesse.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali Divisione personale miniere), via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per posti di perito aggiunto in prova nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 32 rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per i documenti di cui all'art. 4, numeri 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1 Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

f) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

h) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio;

i) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per com-

portamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 sono elevati:

m) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

n) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *n*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai *cittadini dello* Stato gli italiani *nati* in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero, e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'istituto presso il quale è stato consegnato il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale e debitamente autenticato, nel quale sia dichiarato che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 85, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dallo ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadisco dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati od invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

In seguito all'esito di detta visita, il Ministro ha la facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiale e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i *predetti documenti prima della scadenza del termine* stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di lega, dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre *il certificato di iscrizione nelle liste di leva*, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione statale di provenienza, del quale dovrà precisare gli estremi di rilascio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. Certificato di stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. *I capi di famiglia* numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

11. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 4, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da *bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo* da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta bollata da L. 24, dalla quale risulti se siano stati sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 32, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti presentati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 2, 5, 6 e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e dei promossi per merito di guerra dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti devono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma e del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva, semprechè il riconoscimento stesso avvenga non dopo la data di inizio delle prove orali del concorso;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, o per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato, su carta bollata da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 *Gazzetta Ufficiale* 142 del 21 giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *o)*, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per posti di perito aggiunto in prova nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) *Topografia*: planimetria altimetria celerimensura cannocchiali e istrumenti topografici misura di superfici livellazioni tracciamento di strade topografia sotterranea disegno topografico.

2) *Meccanica*:

a) Statica: resistenza dei materiali applicazione al calcolo di elementi di costruzioni (muri, travi, solai) strutture in cemento armato;

b) Dinamica: moto caduta dei gravi organi principali di macchine lavoro rendimento;

c) Idraulica: pressione su paratoie pressa idraulica leggi dell'afflusso dell'acqua moto dell'acqua nei canali e nelle condotte perdite di carico.

3) *Arte mineraria* ricerche minerarie scavo e armamento di gallerie e pozzi trasporti interni ed esterni perforazione meccanica coltivazioni a cielo aperto e in sotterraneo prevenzione infortuni.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

trigonometria piana;

chimica industriale: laterizi calce gesso cemento esplosivi nozioni sulla metallurgia dei principali metalli e sulla mineralurgia della zolfo;

mineralogia: nozioni di cristallografia caratteri dei minerali più comuni e loro riconoscimento;

geologia: rocce sedimentarie ed eruttive fenomeni geologici ere periodi;

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo.

Prova facoltativa di lingue estere.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce e se intenda sostenere l'esame facoltativo, scritto e orale, nelle lingue francese o inglese o tedesca. La prova scritta consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

da un direttore generale del Ministero, presidente;

da un ispettore generale o da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo delle miniere;

da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

da tre professori di scuola secondaria superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto. I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti: agli idonei mutilati od invalidi di guerra ed assimilati si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, successivamente modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375; agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani si osserveranno le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale saranno osservate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; agli idonei ex combattenti ed assimilati della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione saranno osservate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, nel regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, e nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241; agli idonei profughi dei territori di confine ed agli idonei profughi dei territori dell'Africa italiana saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e nel decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; agli idonei orfani di guerra ed assimilati ed ai figli dei militari e dei cittadini invalidi di guerra di 1ª categoria ai sensi dell'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, in quanto non risulti possibile l'assegnazione dei posti riservati agli ex combattenti, saranno osservare le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180 e nella legge 15 luglio 1950, n. 539.

A parità di meriti saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di periti aggiunti in prova nel ruolo tecnico di gruppo *B* dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a perito aggiunto dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina a perito aggiunto in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e, se già impiegati non di ruolo, conserveranno a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che non siano in possesso del diploma di perito tecnico industriale ad indirizzo minerario o del diploma di perito minerario, saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle materie minerarie, della durata di un anno, presso uno dei seguenti istituti tecnici industriali ad indirizzo minerario di: Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima.

Al termine del corso predetto, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, i vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio in uno dei seguenti uffici minerari distrettuali del Corpo delle miniere nelle sedi di Bergamo, Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1951

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1951
Registro n. 11, *foglio n.* 93.

(6123)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli al posto di ruolo speciale transitorio (tabella B, n. 80) per l'insegnamento di disegno a mano libera e disegno geometrico nelle scuole d'arte non classificate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno a mano libera e disegno geometrico nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 80);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di disegno a mano libera e disegno geometrico nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 80), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nelle quali i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1.	Rosi Mino di Ruggero	punti 81 —
2.	Lazzaretti Nazzareno fu Giulio	» 79 —
3.	Galeone Ippazio fu Francesco	» 73,50
4.	Stefanini Azelio di Giuseppe	» 66,50
5.	Fuina Vincenzo di Livio	» 49,80
6.	Iob Secondo di Giovanni	» 42,50
7.	Di Renzo Attilio di Pietro	» 41,80
8.	Menozzi Giuseppe di N.N.	» 37 —
9.	Bisatti Domenico di Carolina	» 31 —
10.	Scognamiglio Luigi fu Tobia	» 28 —
11.	D'Eramo Antonio fu Giovanni	» 25,50
12.	Cappelletti Paolo fu Stefano	» 25 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1951
Registro n. 38, *foglio n.* 88. — MAGNASCO

(6070)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli al posto di ruolo speciale transitorio (tabella B, n. 84) per l'insegnamento di disegno professionale e storia dell'arte nelle scuole d'arte non classificate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di disegno professionale e storia dell'arte nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 84);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale

transitorio per l'insegnamento di disegno professionale e storia dell'arte nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 84), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Milani Ugo di Domenico . punti 63 —
2. Mataloni Marcello fu Fernando . . » 59,64
3. Spezi Ateno di Umberto . . . . » 40,50
4. Ciolli Alfeo di Alfredo . » 28 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1951
Registro n. 38, *foglio n.* 89. — MAGNASCO

(6071)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli al posto di ruolo speciale transitorio (tabella B, n. 87) per l'insegnamento di plastica, disegno prospettivo ed architettonico nelle scuole d'arte non classificate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di plastica, disegno prospettivo ed architettonico nelle scuole di arte non classificate (*tabella B*, n. 87);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso ad un posto di ruolo speciale transitorio di plastica, disegno prospettivo ed architettonico nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 87) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Saturni Giorgio fu Giovanni punti 50,80
2. Tomassini Vittorio fu Liberato . . . » 49,80
3. Lochis Mario di Battista . . . » 46,80
4. Deotto Decio fu Giovanni . . . » 45,30
5. Cuccaroli Giuseppe di Eugenio . . . » 18,90
6. Spezi Ateno di Umberto » 18,50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1951
Registro n. 38, *foglio n.* 86. — MAGNASCO

(6068)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Pordenone (Udine).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 19 giugno 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Pordenone (Udine);

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe vacante nel comune di Pordenone (Udine), nell'ordine appresso indicato:

1. Pujatti dott. Antonio punti 97,27 su 132
2. Davì dott. Guido . » 91,16 »
3. Roccella dott. Davide . . » 87,62 »
4. Emiliani Nicola . . » 84,10 »
5. Perta dott. Angelo . . . » 83,25 »
6. Fabbri dott. Giulio . . . » 83,23 »
7. Troccoli Bernardino . . » 82 — »
8. Vasta dott. Rosario . . . . » 81,50 »
9. Mona Vito Nicola . . . . » 81 — »
10. Pollidori Giuseppe . . . » 80,45 »
11. Iacono Enrico . . . . . » 80 — »
12. Baraldi dott. Dario . . . . » 77,74 »
13. Chiarello Salvatore . . . . » 76 — »
14. Rianò dott. Enrico . . . . . » 75,77 »
15. Marzola Ilario . . . . . » 75,08 »
16. Cantarini dott. Giulio . » 74,86 »
17. Balduzzi dott. Luigi . . . . » 74,52 »
18. Palombo Silvio . » 73,14 »
19. Manzini dott. Dario » 72,81 »
20. De Palo dott. Vittorio . . » 72,64 »
21. Succi Cimentini dott. Flobert » 72,08 »
22. D'Ermo Amato . » 66,60 »
23. Bossolo dott. Luigi » 65,97 »
24. Pasqualis dott. Marcello » 64,83 »
25. Gollin Renzo . . . . » 61,12 »
26. Rodighiero dott. Rocco . . » 60,90 »
27. Cavalazzi rag. Zeb . . . . . » 60,84 »
28. Grossi dott. Artemio . . » 58,95 »
29. De Petris Paolo . » 57,50 »
30. Marchetti Valeriano » 52 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1951

Il Ministro: SCELBA

(6098)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a undici posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1950, col quale fu indetto un concorso per esami a undici posti di chimico ag-

giunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1950, con il quale fu prorogato di giorni trenta il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1950, con il quale fu nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della precitata Commissione e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a undici posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950:

COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto prova orale	Voto complessivo
1. Rosati Valerio	7,9375	9,00	16,9375
2. Bottiglieri Ugo	7,875	8,00	15,875
3. Festa Claudio	8,375	7,00	15,375
4. Regnoni Gabriella	7,625	6,80	14,425
5. Marsella Roberto	7,000	7,40	14,400
6. Dal Buono Zelinda	7,125	7,00	14,125
7. Jacozzilli Rina	8,000	6,00	14,000
8. Giudici Fernanda	7,875	6,00	13,875
9. Cardone Aldo	7,000	6,50	13,500
10. Pelagatti Gianfranco	7,375	6,00	13,375
11. Venutti Aldo	7,125	6,00	13,125

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Rosati Valerio
2. Bottiglieri Ugo
3. Festa Claudio
4. Regnoni Gabriella
5. Marsella Roberto
6. Dal Buono Zelinda
7. Jacozzilli Rina
8. Giudici Fernanda
9. Cardone Aldo
10. Pelagatti Gianfranco
11. Venutti Aldo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1951
Registro Finanze, n. 25, *foglio n.* 400. — LESEN

(6097)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso per esami a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (gruppo B)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e le successive modificazioni;

Vista la legge 24 maggio 1942, n. 319, che stabilisce il nuovo ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1950, col quale fu indetto un concorso per esami a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (gruppo *B*);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami del concorso anzidetto e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunali militari, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1950:

1. Nicosia Luigi, punti 56,25.
2. Dell'Erba Tommaso, punti 51,75.
3. Bendicente Antonio, punti 47,25.
4. Gagetti Pier Giovanni, punti 46,75, impiegato non di ruolo del Ministero difesa-Esercito.
5. D'Alessandro Franco, punti 46.
6. Manetta Umberto, punti 45,50, ex partigiano combattente.
7. Ursi Luigi, punti 45,25, impiegato non di ruolo del Ministero difesa-Esercito.
8. Fulvimari Domenico, punti 45, ex prigioniero dei tedeschi, nato il 19 dicembre 1924.
9. Saraca Francesco, punti 45, profugo d'Africa, nato il 30 agosto 1928.
10. Stavolone Felice, punti 44,50, ex combattente.
11. Scurto Carlo, punti 44,25.
12. Cocomile Sisto, punti 43,83, ex combattente.
13. Fantini Giovanni, punti 43,50.
14. Viaggi Luigi, punti 43.
15. Cama Santi, punti 42,25, ex combattente, profugo della Venezia Giulia, coniugato con un figlio.
16. Volpe Giovanni, punti 42,25, ufficiale di complemento.
17. Delli Santi Giuseppe, punti 42, ex combattente, ufficiale di complemento, coniugato con un figlio.
18. Melis Renzo, punti 42, ha prestato lodevole servizio quale impiegato civile non di ruolo, per più di un anno, nel Ministero difesa-Esercito.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti ed assimilati e degli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato:

a) sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine sottoindicato, i seguenti candidati:

1. Nicosia Luigi, punti 56,25.
2. Dell'Erba Tommaso, punti 51,75.
3. Bendicente Antonio, punti 47,25.
4. Gagetti Pier Giovanni, punti 46,75, impiegato non di ruolo del Ministero difesa-Esercito.
5. D'Alessandro Franco, punti 46.
6. Manetta Umberto, punti 45,50, ex partigiano combattente.
7. Fulvimari Domenico, punti 45, prigioniero dei tedeschi, nato il 19 dicembre 1924.
8. Saraca Francesco, punti 45, profugo d'Africa, nato il 30 agosto 1928.
9. Stavolone Felice, punti 44,50, ex combattente.
10. Cocomile Sisto, punti 43,83, ex combattente.

b) sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato i seguenti candidati:

1. Ursi Luigi, punti 45,25, impiegato non di ruolo del Ministero difesa-Esercito.
2. Scurto Carlo, punti 44,25.
3. Fantini Giovanni, punti 43,50.
4. Viaggi Luigi, punti 43.
5. Cama Santi, punti 42,25, ex combattente, profugo della Venezia Giulia, coniugato con un figlio.
6. Volpe Giovanni, punti 42,25, ufficiale di complemento.
7. Delli Santi Giuseppe, punti 42, ex combattente, ufficiale di complemento, coniugato con un figlio.
8. Melis Renzo, punti 42, ha prestato lodevole servizio quale impiegato civile non di ruolo, per più di un anno, nel Ministero difesa-Esercito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1951
Registro Esercito n. 51, *foglio n.* 22. — TEMPESTA

(6210)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica.

Nel bando di concorso pubblico per titoli e per esami a 24 posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1951, alla pagina 16, dove sono indicati i titoli di studio per la partecipazione alle singole specializzazioni fra le quali sono ripartiti i ventiquattro posti messi a concorso, deve leggersi, a fianco della specializzazione in chimica agraria, in luogo di « laurea in chimica o in chimica industriale »: « laurea in chimica, o in chimica industriale, o in scienze agrarie ».

(6166)

PREFETTURA DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia a tutto giugno 1947.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto n. 11635 del 14 maggio 1951, che approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia a tutto giugno 1947;

Visto il decreto n. 11635 del 14 maggio 1951, con cui si è provveduto a dichiarare i vincitori del concorso stesso;

Visti i decreti n. 28745 del 4 agosto 1951, n. 36329 del 12 ottobre 1951 e n. 37634 del 26 ottobre 1951, con i quali si sono apportate varianti alla graduatoria del citato concorso;

Visto che altri candidati hanno rinunziato alle sedi loro assegnate;

Ritenuto di dover assegnare le condotte resesi vacanti agli altri concorrenti che seguono nella graduatoria i rinunciatari e che hanno chiesto dette sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno segnate:

Guerriero dott. Giuseppe: Apricena-Lesina-Poggio Imperiale (condotta consorziale);

Dimopoli dott. Pasquale: Margherita di Savoia-San Ferdinando di Puglia (condotta consorziale);

Tredozi dott. Alfredo: Montesantangelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 23 novembre 1951

Il prefetto: D'AIUTO

(5949)

PREFETTURA DI TARANTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visti i propri precedenti decreti n. 9220 e n. 9289 in data 27 aprile 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia bandito con decreto prefettizio n. 13689 in data 21 giugno 1947, e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Viste le rinuncie dei dottori Biagio Visceglia, Angiolo Spagnolo, Vincenzo D'Adorante, Benedetto Boccuzzi, Luigi Ferramosca e Salvatore Cagno per la condotta veterinaria del comune di Avetrana;

Considerato che il dott Raffaele Paone ha diritto ad essere dichiarato vincitore della condotta veterinaria suddetta, quale concorrente che, seguendo in graduatoria i rinunciatari, per primo ha chiesto, in ordine di preferenza, il posto resosi disponibile;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Raffaele Paone è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Avetrana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del comune di Avetrana.

Taranto, addì 15 novembre 1951

Il prefetto: GAIPA

(5919)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti n. 11255 e n. 11255/1, in data 18 aprile 1951;

Vedute le rinuncie presentate dai vincitori;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 37000, in data 1° giugno 1947, sono dichiarati vincitori della sede indicata a fianco di ciascuno:

Ammirati dott. Vincenzo: consorzio veterinario Scalea.

Cosenza, addì 24 novembre 1951

p. *Il prefetto*: GARZIA

(6206)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.